

Presenza di rifiuti in un sito concesso in locazione e poi rilasciato per morosità del conduttore e individuazione del destinatario dell'ordine di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 25 ottobre 2022, n. 840 - Vinciguerra, pres.; Bucchi, est. - (*Omissis*) (avv. Ciamarra) c. Provincia di Frosinone (avv. Chianta) ed a.

Ambiente - Concessione in locazione di un sito - Presenza nel sito dei rifiuti abbandonati dalla conduttrice - Sfratto per morosità - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Responsabile.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 1° febbraio 2013 la società -OMISSIS- a r.l., proprietaria dello stabilimento industriale noto come “-OMISSIS-” sito in Cassino Via -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Dirigente responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Frosinone ha diffidato il sig. -OMISSIS- in qualità di Amministratore Unico della Società -OMISSIS- s.r.l. a provvedere ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nel sito ubicato nel Comune di Cassino in Via -OMISSIS- (stabilimento industriale -OMISSIS-), e a dare corso alla procedura prevista dall’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006.

2) Espone la ricorrente:

- che, con contratto dell’1.3.2001 ha concesso in locazione il sito alla società -OMISSIS- s.r.l. e che, a seguito della morosità di quest’ultima, ha proceduto allo sfratto per morosità;

- che, a seguito della presenza nel sito dei rifiuti abbandonati dalla conduttrice, si instaurava innanzi al Tribunale di Cassino procedimento ex art. 613 c.p.c., nell’ambito del quale il Giudice dell’Esecuzione, con provvedimento del 10-23/9/2002, visti il D.lgs. 22/97 e il D.M. 15.10.1999 n. 471, disponeva la rimessione degli atti al Sindaco di Cassino affinché provvedesse alla rimozione, al recupero, e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell’immobile sito in Cassino Via -OMISSIS- 5, al fine di poter successivamente provvedere al rilascio dell’immobile in favore dell’esecutante soc. -OMISSIS- s.r.l..

3) Tanto premesso, a sostegno del gravame la ricorrente deduce, in unico articolato motivo le seguenti censure di violazione di legge (art. 192 D.lgs. n. 152/06; artt. 3, 7 L. 241/90) ed eccesso di potere:

L’ordinanza impugnata è illegittima per “confessata” insussistenza di una condotta dolosa o colposa rimproverabile alla ricorrente società, proprietaria del complesso immobiliare cui si riferisce l’ordinanza impugnata.

E’ acclarato, infatti, che la società ricorrente è assolutamente estranea a qualsiasi condotta di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti de quibus, avendo la stessa perso il possesso dell’immobile fin dall’inizio della locazione, quindi in epoca antecedente al denunciato (da parte della stessa ricorrente) abbandono dei rifiuti.

La stessa ordinanza impugnata, peraltro, si riferisce a responsabilità penalmente accertate in capo al soggetto conduttore, quale gestore di fatto e legale rappresentante della ditta -OMISSIS-.

Non sussistono, quindi, i presupposti per imporre alla ricorrente l’intervento sostitutivo non essendo ascrivibile alla stessa alcuna responsabilità in ordine al deposito o abbandono dei rifiuti.

In ogni caso, l’ordinanza difetta di motivazione con riguardo alla presupposta responsabilità della ricorrente per l’abbandono dei rifiuti.

Né, l’ordinanza è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

4) Con atto depositato il 1° marzo 2013, si è costituita in giudizio la Provincia di Frosinone eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

5) Alla udienza smaltimento dell’11 ottobre 2022, la causa è stata riservata per la decisione.

6) In via preliminare, il Collegio prende atto della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse proposta dalla Provincia di Frosinone, la quale in sostanza condivide la tesi della ricorrente, che in applicazione del principio “chi inquina paga” solleva da responsabilità il proprietario dell’area.

Ciò in quanto, nel caso di specie, non è in discussione che il responsabile della contaminazione del sito sia stato individuato nella -OMISSIS- s.r.l. e nel suo amministratore, come sostenuto dalla ricorrente e confermato dalla Provincia resistente.

La Provincia spiega di avere notificato il provvedimento impugnato alla proprietaria ricorrente “al solo fine di metterla in condizioni di assolvere all’onere della bonifica in modo da mantenere l’area libera dal vincolo reale sul fondo e la nascita del privilegio speciale in favore dell’Amministrazione di cui all’art. 253 del D.lgs. n. 152/06”.



7) Nel merito, quindi, anche per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato nella misura in cui il provvedimento impugnato imponga alla ricorrente di effettuare interventi di bonifica a proprie cure e spese.

8) Sul tema, infatti, è pacifica la giurisprudenza, anche richiamata dalla ricorrente secondo cui in applicazione del principio “chi inquina paga”, “Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole) e che non sia stato negligente nell'attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge, è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale - per una sua condotta commissiva od omissiva - sia imputabile l'inquinamento; la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda agli adempimenti dovuti, può adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi” (Consiglio di Stato, sez. VI , 1/06/2022, n. 4445);

9) Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

10) Le spese seguono la soccombenza.

(Omissis)